

**GIUDICE SPORTIVO**  
**della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali**  
**Avvocato Alessandro Gioia**  
**Procedimento n. 9/GS/2015/JJ**

-Vista la segnalazione del Procuratore Federale del 23/05/2015 contenente la denuncia a firma dei Sigg.ri Luigi De Falco, Dario Cofani, Fulvio Scarpone, Stefania Bavoso protocollato dalla Federazione il 22/05/2015 relativo al Trofeo interregionale di Ju Jitsu 2015 svolto a Genova presso il Palazzetto dello Sport di Manesseno il 15/03/2015;

-Considerato che da tale denuncia appaiano emergere comportamenti antiregolamentari posti in essere dai seguenti tesserati: Sigg.ri Figini Paola nata a Serravalle Scrivia (AL) Arezzo il 25/03/1962, matr.187653; Vallone Gerardo nato a Briatico (VV) il 24/10/1958, matr. 18655, entrambi associati all'A.S.D. Burdo Arashi Club Novi Ligure e della stessa A.S.D. Burdo Arashi Club Novi Ligure in persona del suo legale rapp. p.-t. con sede in via G. Verdi n154 Novi Ligure (AL) per responsabilità oggettiva. Infatti veniva denunciato che gli incolpati presenti alla manifestazione sportiva sopra detta al termine della valutazione arbitrale posta in essere dai denunciati venivano offesi dagli incolpati a voce alta.

-Visti gli artt.13 e 23 del vigente Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo fissava la data per la pronuncia del provvedimento di propria competenza per il giorno 04/06/2015, invitando la Segreteria a comunicare tempestivamente il presente provvedimento al Procuratore Federale e ai Sigg.ri: Figini Paola nata a Serravalle Scrivia (AL) Arezzo il 25/03/1962, matr.187653; Vallone Gerardo nato a Briatico (VV) il 24/10/1958, matr. 18655, entrambi associati all'A.S.D. Burdo Arashi Club Novi Ligure e alla stessa A.S.D. Burdo Arashi Club Novi Ligure in persona del suo legale rapp. p.-t. con sede in via G. Verdi n 154 Novi Ligure (AL) per responsabilità oggettiva, comunicando altresì che fino a due giorni prima della sopraccitata data, fissata per la pronuncia del provvedimento, potranno far pervenire memorie e documenti a questo Giudice tramite la Segreteria ai sensi dell'art 24 del medesimo regolamento.

-Visto che nessuna memoria veniva presentata dagli incolpati e visto che la denuncia si presentava lacunosa, il Giudice Sportivo, dovendo assumere ulteriori informazioni utili alla decisione, aveva necessità di fare indagini, quindi ai sensi dell'art 25 punto 2) del Regolamento di Giustizia il Giudice Sportivo, in data 04/06/2015 con ordinanza rinviava la data della decisione al giorno 12/06/2015 ed invitava i denunciati a trasmettere alla Segreteria federale, dichiarazioni firmate e corredate da fotocopia del documento d'identità con la descrizione precisa dei fatti denunciati e delle parole udite dagli incolpati, concedendo termine fino al giorno 10/06/2015.

-Nelle more giungeva il giorno 05/06/2015 alle ore 10,08, oltre il termine di regolamento ex art 24, che scadeva il giorno 02/06/2015, una memoria difensiva degli incolpati a firma del loro difensore Avv. Paolo Rendina. A ben vedere l'avvocato Rendina ha profuso ogni impegno per inviare nei termini la Memoria, ma



è stata inoltrata alla Federazione sbagliando indirizzo pec e quindi non è mai arrivata, rinviata successivamente è giunta solo il 05/06/2015 a termine abbondantemente spirato e dopo l'ordinanza di questo Giudice del 04/06/2015, ciò nonostante è dovere di questo Giudice non prenderla in esame dal momento che è giunta fuori termine.

I denunciati invece inviavano le loro dichiarazioni integrative: Fulvio Scarrone e Dario Coffani hanno ricordato che gli incolpati dicevano “andate a casa ... vergognatevi cambiate mestiere” alla loro volta.

L'istruttoria esperita da questo Giudice ha portato all'accertamento dei fatti denunciati è quindi è stato acclarato che gli incolpati hanno pronunciato alla volta dei denunciati frasi che offendono la loro reputazione di arbitri federali competenti, nello stesso tempo, la condotta degli incolpati incarna un comportamento antisportivo e diseducativo per i giovani presenti alla manifestazione sportiva, aggravato dai ruoli che ricoprono. Non è infatti concepibile che arbitri nell'esercizio delle loro funzioni siano fatti segno da parole come quelle sopra accertate, minando la loro autorità e quella della stessa Federazione.

Anche la società incolpata deve essere sanzionata per responsabilità oggettiva.

**P.Q.M.**

Accertata la responsabilità degli incolpati per i fatti contestati si condanna Figini Paola a quattro mesi di squalifica e Vallone Gerardo a quattro mesi di squalifica, si condanna inoltre la A.S.D. Burdo Arashi Club Novi Ligure al pagamento dell'ammenda di € 300,00.

Si comunichi agli incolpati e alla Procura Federale.

Roma, 12/06/2015

Il Giudice Sportivo

Avv. Alessandro Gioia

